

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO



RELAZIONE AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI PRATICA
ex art. 7 D.P.R. 101/90

Dott. Stefania Mandiello
Libretto di pratica n. 11235

*All'Onorevole Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Salerno*

Io sottoscritta Dott. Stefania Mandiello, nata a Oliveto Citra (SA) il 21.10.1984, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da codesto Ordine a partire dal 29.09.2009, con la seguente relazione annuale attesto l'effettivo esercizio della pratica forense presso lo studio professionale dell'avv. Raffaele Romanelli, sito in Salerno alla piazza Vittorio Veneto n° 35.

In questo primo anno di pratica forense ho avuto modo di conoscere ed approfondire diversi aspetti dell'esercizio della professione.

La mia attività è consistita principalmente nella partecipazione all'attività di udienza, nella collaborazione alla redazione di atti giudiziari, nella ricerca normativa e giurisprudenziale.

Molteplici sono stati i temi e gli aspetti della pratica forense che ho potuto approfondire, sia di natura civilistica che penalistica.

Ho analizzato numerose fattispecie giuridiche, sia sotto il profilo dei presupposti normativi delineati dal legislatore, che in relazione alla loro applicazione al caso concreto sulla base delle mutevoli interpretazioni giurisprudenziali.

Alla luce di quanto premesso, non posso che giudicare positivamente la prima fase del mio percorso formativo e rassego la seguente relazione che, così come prescritto dall'art. 7 del D.P.R. 101/90, ha ad oggetto le attività indicate nel libretto e consta della descrizione dell'attività svolta in un minimo di 10 udienze, dell'approfondimento di almeno 5 questioni giuridiche e di 5 atti processuali.

Con Osservanza

Salerno, li 30 Settembre 2010

dott. Stefania Mandiello

avv. Raffaele Romanelli

Sommario

- 1-Questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito
collaborato.
- 2-Udienze relazionate
- 3-Atti processuali

QUESTIONI GIURIDICHE DI MAGGIORE INTERESE ALLA CUI TRATTAZIONE IL PRATICANTE HA ASSISTITO O COLLABORATO

1. L'addebito della separazione

Il secondo comma dell'art. 151 cod. civ. prevede la possibilità, per il giudice che pronuncia la separazione, di stabilire a quale coniuge quest'ultima sia addebitabile.

Si tratta della cosiddetta separazione con addebito, ovvero di una particolare forma di separazione, caratterizzata dal riscontro in capo ad una delle parti di comportamenti contrari agli obblighi coniugali.

Nonostante i tentativi di una parte della dottrina di ravvisare in tale *species* di separazione la vecchia separazione per colpa, giurisprudenza e dottrina dominanti sono concordi nel sostenere che la pronuncia con addebito non costituisca una forma di sanzione a carico del coniuge colpevole quanto, piuttosto, una indiretta riparazione del pregiudizio subito dall'altro coniuge. Pertanto l'addebito deve essere considerato una modalità accessoria ed eventuale della separazione, che comporta solo conseguenze dal punto di vista patrimoniale ossia, la perdita del diritto al mantenimento ex art. 156 cod. civ., del diritto all'assistenza previdenziale e dei diritti successori ex artt. 548, comma 2 e 585, comma 2 cod. civ., in capo al coniuge "colpevole".

Non è ammissibile la domanda del mutamento del titolo della separazione stessa, da consensuale a giudiziale con addebito, essendo prevista l'accessoria ed eventuale pronuncia di addebito solo contestualmente al giudizio di separazione, precludendo in tal modo, la possibilità che questa sia prospettata "*aliunde*", in altra sede, con autonoma domanda, in presenza di un precedente titolo della separazione (Cass. Civ., Sez. I, 30 luglio 1999, n° 8272).

La legge non ha tipizzato le condotte dalle quali può scaturire la pronuncia di addebito, pertanto, spetta al Giudice accertare in concreto la ricorrenza di comportamenti rilevanti per l'addebito, verificandone l'efficacia causale rispetto alla situazione di intollerabilità della convivenza o al grave pregiudizio per la prole.

Ed infatti, molte sono state le pronunce della Cassazione aventi ad oggetto l'accertamento del **nesso di causalità** tra le condotte contrarie ai doveri del matrimonio e l'intollerabilità della convivenza.

La pronuncia di addebito non può fondarsi solo sulla violazione dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza; deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quali incidenze esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. Civ., Sez. I, 5 febbraio 2008, n° 2740).

Tra le varie violazioni di obblighi nascenti dal matrimonio va rilevato in particolare che l'inosservanza del dovere di fedeltà, dai più considerata quale automatica causa di addebito, talvolta è stata giustificata dal particolare contesto o dalle lievi modalità con cui si è manifestata. Difatti, tale violazione è normalmente causa della separazione personale addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabile in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. Civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n° 13592).

Occorre infine rilevare che i contegni rilevanti ai fini dell'accertamento del giudice delle dette violazioni, siano esclusivamente quelli anteriori alla situazione di crisi della coppia e non anche quelli posteriori: non importa quale sia il comportamento assunto

dai coniugi una volta manifestatasi la frattura o, a maggior ragione, una volta instauratosi il giudizio di separazione, ciò che conta è la condotta che ha provocato la predetta condizione.

In più occasioni la Corte di Cassazione ha affermato che quando i coniugi vivono separati, perché a ciò autorizzati con provvedimento del Presidente del Tribunale dopo la domanda di separazione, l'accertamento che anteriormente a tale autorizzazione si era già verificata la causa della intollerabilità della convivenza, rende irrilevante, al fine dell'addebito della separazione il comportamento tenuto dai coniugi nella fase di temporanea separazione.

2. Diffamazione

La diffamazione a mezzo stampa rappresenta un'ipotesi di reato a tutela dell'altrui reputazione (artt. 595 e ss. cod. pen.), ma anche un illecito civile, che impone al responsabile del fatto l'obbligo di risarcire il danno.

L'utilizzo della stampa per diffamare una persona rappresenta un'aggravante del reato di diffamazione (art. 595, comma III, cod. pen.).

D'altro canto, l'attività dei mass-media, se configura corretto esercizio del diritto di cronaca, può rappresentare un'esimente del reato di diffamazione e un motivo di non punibilità dei giornalisti, ai sensi dell'art. 21 cost. (Cass. Pen., Sez. V, 19 gennaio 2005, n° 7595).

L'interesse della collettività ad essere informata su determinati fatti è considerato, quindi, prioritario rispetto alla necessità del singolo individuo di difendere la propria reputazione, ma non può essere del tutto libero e arbitrario.

In sintesi, se l'articolo diffamatorio è espressione dell'esercizio del diritto di cronaca, non si configura il reato di diffamazione a mezzo stampa, se, invece, l'articolo diffamatorio rappresenta esclusivamente un mezzo di lesione dell'altrui reputazione, il giornalista risponderà del reato di diffamazione nella forma aggravata.

Risulta fondamentale, pertanto, capire quando ricorre il corretto esercizio del diritto di cronaca e quando, invece, ricorre diffamazione a mezzo stampa.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha indicato, in numerose pronunce, i requisiti e i limiti del diritto di cronaca, necessari per poter escludere la punibilità di cui all'art. 595 cod. pen. .

In particolare, il diritto di cronaca è considerato legittimamente esercitato quando ricorrano le seguenti condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; c) forma civile dell'esposizione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da perseguire, improntata a serena obiettività e, comunque, rispettosa di quel minimo di dignità cui tutti hanno diritto, ossia la continenza (Cass. Pen., Sez. V, 9 ottobre 2007, n° 42067).

Nel diffondere una notizia il giornalista deve accertare, innanzitutto, la verità del fatto raccontato nell'articolo giornalistico.

Di regola, è richiesta la "verità oggettiva". Tuttavia, se il giornalista riesce a dimostrare la sua buona fede, può beneficiare della scriminante in esame anche in caso di "verità putativa".

La Corte di Cassazione sostiene, in particolare, che la verità putativa del fatto, distinta dalla verosimiglianza, ricorre quando il giornalista dimostri in giudizio l'involontarietà dell'errore, l'avvenuto controllo professionale della fonte e l'attendibilità della stessa (Cass. Civ., Sez. III, 4 febbraio 2005, n° 2271; Cass. Pen., Sez. V, 9 luglio 2004, n° 37435).

In presenza di tali presupposti, il giornalista non è punito e la scriminante viene comunque valutata a suo favore, ai sensi dell'art. 59, comma IV, cod. pen. .

In presenza di documenti ufficiali di una pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria della cui veridicità non può dubitarsi, l'attendibilità della fonte sussiste ed è sufficiente a scriminare il giornalista (Cass. Civ., Sez. III, 4 febbraio 2005, n° 2271).

Negli altri casi, il giornalista è tenuto, invece, ad una particolare diligenza e ad esaminare, controllare e verificare il contenuto del suo articolo o servizio, al fine di vincere ogni ragionevole dubbio. In questo modo può non incorrere nella condanna per diffamazione a mezzo stampa, anche se poi i fatti non si rivelino veri (Cass. Pen., sez. V, 11 marzo 2005, n° 15643).

Un tema complesso ed affascinante è la materia della pubblicazione di un'intervista dal contenuto diffamatorio e dell'eventuale responsabilità dell'intervistatore.

Secondo la giurisprudenza tradizionale, il giornalista viene condannato per diffamazione a mezzo stampa, anche se le dichiarazioni del soggetto intervistato vengano riportate "alla lettera", qualora le stesse abbiano contenuto "oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione". Rimane, infatti, a carico del giornalista l'onere di controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite. Con la divulgazione delle dichiarazioni altrui, il giornalista ne diviene in pratica "coautore sostanziale" e, quindi, per non risultare consapevole strumento di diffamazione, è tenuto ad accertare la verità delle dichiarazioni medesime e a verificare che non difetti il requisito della continenza e che le affermazioni altrui non scadano in insulti o in espressioni gratuite, volgari, umilianti, dileggianti o, comunque, diffamatorie.

Ne consegue che la condotta del giornalista che, pubblicando un comunicato stampa di terzi, riporti dichiarazioni oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca per il solo fatto che il giornalista abbia riportato fedelmente il contenuto di una dichiarazione di terzi, senza aggiungere alcun suo allusivo, suggestivo o provocatorio commento.

La giurisprudenza si è sforzata, tuttavia, di evidenziare le peculiarità della pubblicazione di un'intervista che portano, in determinate circostanze, a non condannare il giornalista, anche se lo stesso non abbia svolto indagini accurate sulla verità dei fatti dichiarati dall'intervistatore.

In tal senso, ricorre la scriminante del diritto di cronaca, se "il fatto in sé" dell'intervista abbia un rilevante interesse pubblico, indipendentemente dalla veridicità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate.

E' esclusa, pertanto, l'illiceità della condotta del giornalista che, assumendo la posizione imparziale di terzo osservatore, riporti le dichiarazioni offensive pronunciate dall'intervistato nei confronti di altri, qualora "il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia della discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rilasciate, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e giustificare

l'esercizio del diritto di cronaca". Tanto più è elevata la posizione sociale dell'intervistato, maggiore risulta l'interesse pubblico ad essere informati del suo pensiero.

Non ricorre, invece, la scriminante quando l'intervista non è divulgata come illustrazione fedele del pensiero dell'intervistato, ma venga utilizzata dal giornalista come occasione per esprimere sue personali opinioni (Cass. Civ., Sez. III, 9 luglio 2010 n° 16236).

3. Responsabilità civile della Pubblica Amministrazione

L'art. 2051 cod. civ. statuisce che *"Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"*.

Notevole interesse ha destato la possibilità di ricondurre nell'ambito di operatività della norma citata le ipotesi di responsabilità della Pubblica Amministrazione in riferimento ai danni generati dalle *res* poste sotto la sua custodia. Con la sentenza del 23.01.09 n° 1691, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in vista del "progressivo innalzamento del grado di responsabilizzazione degli Enti pubblici", si schiera ancora una volta a favore dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 2051 cod. civ. alle ipotesi di danno cagionato da beni appartenenti al demanio pubblico, escludendo, con riferimento a tale disciplina, l'operatività del criterio dell'insidia o del trabocchetto.

L'indirizzo, poc'anzi segnalato e pressoché consolidato in giurisprudenza, fu inaugurato dalla Corte Costituzionale con la nota pronuncia n° 156/1999. In tale sede venne affermato, infatti, il principio secondo cui alla P.A. non era applicabile la disciplina normativa dettata dall'art. 2051 cod. civ. solo allorquando *"sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti"*. Secondo tale pronuncia, il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 cod. civ. agli Enti pubblici, cui è demandata la manutenzione e cura di determinati beni, va, pertanto, individuato nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, non escludibile sulla scorta dell'asserita notevole estensione del bene e sull'uso generale

e diretto da parte dei terzi, occorrendo, altresì, che a tali parametri si aggiunga l'indagine condotta dal giudice di merito, involvente l'effettiva impossibilità del controllo, legata ai menzionati indici. Tale orientamento viene condiviso dalla Cassazione, la quale sottolinea come sia necessario far riferimento anche *"alle caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che connotano il manto stradale in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato"* (Cass. Civ., Sez. III, 20 febbraio 2006, n° 3651; Cass. Civ., Sez. III, 06 luglio 2006, n° 15384).

Alla luce delle considerazioni che precedono va, dunque, affermato il principio che la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 cod. civ., è applicabile nei confronti dei Comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.

Risulta, allo stato, ormai superato il precedente indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale la notevole estensione del bene pubblico "strada" e l'uso continuo fattone dalla collettività equivalgono ad una generalizzata irresponsabilità dell'Ente Pubblico, cui ne è demandata la custodia; responsabilità che poteva, invece, configurarsi, alla stregua del disposto di cui all'art. 2043 cod. civ., solo ove si fosse verificato un danno collegato ad una situazione di pericolo oggettivamente non visibile e soggettivamente imprevedibile (c.d. insidia o trabocchetto).

Ne conseguiva che in assenza di danno, legato a situazioni ascrivibili ad insidia o trabocchetto, non solo il danneggiato non poteva avvalersi della disciplina prevista dall'art. 2051 cod. civ., ma neppure avrebbe potuto invocare l'applicabilità del disposto generale di cui all'art. 2043 cod. civ., data l'assenza di un pericolo occulto. Dunque, dalla citata pronuncia discende il principio secondo cui, con riferimento alle strade urbane, possono considerarsi ormai definitivamente superati i tempi in cui la

responsabilità della pubblica amministrazione veniva ricondotta nello schema giuridico desumibile dall'art. 2043 cod. civ., interpretato alla luce della teoria dell'insidia o trabocchetto quali figure sintomatiche della colpa dell'Ente proprietario.

4. Affidamento condiviso

La Legge 8 febbraio 2006, n° 54 ha capovolto il sistema previgente, facendo diventare l'affidamento ad entrambi i genitori la regola e relegando l'affidamento esclusivo a mero rimedio residuale, peraltro da motivare adeguatamente (Cass. Civ., Sez. I, 18 agosto 2006, n°18187).

Nasce il diritto alla bigenitorialità, quale diritto soggettivo del minore teso alla conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. L'affidamento condiviso è istituito che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli (Cass. Civ., Sez. I, 24 gennaio 2008, n° 1595). Tale assegno si configura quale perequativo (Cass. Civ., Sez. I, 7 luglio 2008, n° 18613) ossia quale strumento sussidiario di perequazione tra i redditi dei genitori ed andrà quantificato tenendo presenti i parametri indicati dal comma 4 dell'art. 155 cod. civ., che sono: 1) le attuali esigenze essenziali del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche dei genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

In ordine al criterio secondo cui il giudice deve considerare "le attuali esigenze del figlio", il legislatore si è avvalso di una locuzione che consente di comprendere le esigenze non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma va estesa anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando la loro età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica adeguata a rispondere di tutte le necessità di cura ed educazione (Cass. Civ., Sez. I, 22 marzo 2005, n° 6197). Connotando, poi, tali esigenze con il requisito dell'attualità, si è voluta considerare l'età della prole, al fine di quantificare la somma dovuta dal genitore obbligato alla corresponsione dell'assegno,

alla luce del fatto che le esigenze del figlio mutano, tendenzialmente aumentano, con la progressione dell'età.

Il secondo parametro, recepisce un orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, a seguito della separazione dei genitori, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo a quello goduto in precedenza, in ragione del fatto che i diritti-doveri dei genitori nei confronti della prole non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione.

Si contempla, inoltre, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun coniuge richiamando l'art. 148 cod. civ., che impone l'adempimento del dovere di mantenimento a ciascun genitore in misura proporzionale anche alla capacità di lavoro casalingo. La formula impone di quantificare e monetizzare il lavoro domestico e ciò potrà essere fatto ricorrendo al costo orario di una collaboratrice domestica o di una *baby-sitter* (Cass. Civ., Sez. I, 27 gennaio 2004, n° 1398). Una novità di grande rilievo apportata dal parametro in commento è la menzione dei compiti di cura assolti da ciascun genitore, laddove nel concetto di cura vanno ricomprese tutte le attività di soddisfacimento delle esigenze personali del figlio, anche sotto l'aspetto logistico che esse comportano. Il criterio ha ad oggetto una circostanza di fatto ed esso è strettamente connesso con il terzo criterio, quello relativo ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, poiché i compiti di cura assunti da essi saranno tanto maggiori, quanto maggiore è il tempo di permanenza del figlio con ciascuno di essi.

Inoltre, in tema di mantenimento, la Legge sull'affidamento condiviso ha avuto il grande pregio di analizzare quali sono i diritti di coloro che non possono considerarsi indipendenti solo perché maggiorenni. Si rompe tale binomio e si analizzano le ripercussioni di tale nuovo status del figlio, sulle disposizioni dettate in tema di affidamento dei figli.

Non può porsi dubbio alcuno, infatti, sulla titolarità del diritto al mantenimento in capo al figlio divenuto maggiorenne in quanto, tale obbligo non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fino a che il figlio medesimo sia in grado di

provvedere alle proprie esigenze, con un'appropriata collocazione lavorativa in seno al corpo sociale in cui il soggetto svolge la propria personalità.

Pertanto non è in "colpa" quel figlio che rinunci ad un lavoro non gratificante rispetto alla sua specifica preparazione, alle sue attitudini ed ai suoi effettivi interessi. È questo il caso di rifiuto di un posto di lavoro non rispondente alle proprie specifiche aspirazioni ovvero penalizzante per la conclusione degli studi ancora *in itinere*.

5. Colpa medica

La responsabilità della struttura sanitaria viene costantemente inquadrata dalla Corte di Cassazione nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul presupposto che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita medica, comporta la conclusione di un contratto (Cass. Civ., Sez. III, 19 aprile 2006, n° 9085; Cass. Civ., Sez. III, 28 maggio 2004, n° 10297; Cass. Civ., Sez. III, 21 luglio 2003, n° 11316).

A sua volta anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale (Cass. Civ., Sez. III, 22 gennaio 1999, n° 589; Cass. Civ., Sez. III, 28 maggio 2004, n° 10297; Cass. Civ., Sez. III, 21 giugno 2004, n° 11488; Cass. Civ., Sez. III, 19 aprile 2006, n° 9085).

La Corte chiarisce che, mentre prima il presupposto per l'affermazione della responsabilità contrattuale della struttura era l'accertamento di un comportamento colposo del medico dipendente, perché sulla base dell'applicazione analogica al rapporto paziente-struttura delle norme in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale vigenti nel rapporto medico-paziente, la responsabilità della struttura sanitaria veniva appiattita su quella del medico; più recentemente, invece, la giurisprudenza ha riconsiderato il rapporto paziente-medico, e riqualificato come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (definito contratto di ospedalità o contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 cod. civ. .

Conseguenza ne è stata l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente.

Si tratta di un percorso interpretativo, che ha trovato conferma in una sentenza delle Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 01 luglio 2002, n° 9556) che si è espressa a favore di una lettura del rapporto tra paziente e struttura che valorizzi la complessità e l'atipicità del legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni.

In virtù dell'autonomo contratto, che si potrebbe definire di "assistenza sanitaria" o "spedalità", la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata che ingloba al suo interno oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi di protezioni.

Ne deriva che la responsabilità della struttura per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 cod. civ. e, per quanto concerne le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 cod. civ. .

In base a tale ricostruzione del rapporto struttura-paziente, si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato non solo per il fatto del personale medico dipendente, ma anche del personale ausiliario, nonché della struttura stessa.

Dalla riconosciuta autonomia del rapporto struttura-paziente rispetto al rapporto paziente-medico, discendono importanti conseguenze sul piano dell'affermazione di responsabilità della struttura ospedaliera, oltre che sul contenuto degli oneri probatori, considerando che prescinde dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di

responsabilità del medico in ordine all'esito infausto di un intervento o al sorgere di un danno che, come nel caso di specie, non ha connessione diretta con l'esito dell'intervento chirurgico.

Quanto al riparto degli oneri probatorio, inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, il problema del riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n° 12533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.

Applicando tale principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico, la giurisprudenza ha ritenuto che gravasse sull'attore-paziente danneggiato, oltre alla prova del contratto anche quella dell'aggravamento della situazione patologica nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del debitore e tale evento dannoso. Resta a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento cioè di aver tenuto un comportamento diligente.

UDIENZE RELAZIONATE

1. Udienza del 17/11/09 – Tribunale di Salerno - dott. Niccoli - Proc. n°1852/2009 R.G.

Il Sig. Tiberio con ricorso depositato in data 15/06/2008 chiedeva all'Onorevole Tribunale di Salerno la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24 aprile 1974 in Salerno con la Sig.ra Caia.

Precisava che si era separato dalla moglie in data 24/05/2004 a seguito di ricorso per la separazione con addebito depositato in data 21/03/2000 e che dall'epoca dell'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale di Salerno, non si era ricostituita la comunione materiale e spirituale di vita né che era intervenuta una riconciliazione.

Ricorrevano, pertanto, gli estremi previsti dall'art. 3, n° 2, lett. B della L.898/70 così come modificata ed integrata dalla L. 74/1987, essendo decorso il termine triennale per la proposizione della detta domanda. Chiedeva, inoltre, al Giudice di essere esonerato dal versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli in ragione del raggiungimento della loro maggiore età e della loro piena autonomia patrimoniale.

Il Tribunale all'udienza del 17/11/2009, preso atto della comparizione personale delle parti e della loro volontà di determinare congiuntamente le condizioni del divorzio, le rinviava ad altra udienza al fine di formalizzare l'accordo così raggiunto e procedere alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. Udienza del 19/11/2009 – Tribunale di Salerno - dott. D'Apice - 7468/2005 R.G.

Il Sig. Tizio chiedeva al Tribunale adito di essere reintegrato nel pacifico possesso di un immobile con cessazione delle molestie e turbative subite.

Con ricorso del 24/10/2005 il Sig. Tizio – premesso di possedere unitamente alla sua famiglia da circa cinquant'anni un locale cantina utilizzato dapprima per la produzione e la conservazione del vino e negli ultimi tempi per il ricovero di botti e attrezzi agricoli di sua proprietà – rappresentava che nella seconda decade del mese di agosto 2005, recatosi sul posto constatava che a sua insaputa era stata apposta al portone di ingresso una catena con lucchetto che gli precludeva di accedere al suindicato locale.

Aggiungeva che aveva appreso che la catena era stata posizionata dal sig. Caio, sicchè, sul presupposto che tale condotta integrasse gli estremi dello spoglio, chiedeva che il Giudice adito ordinasse al Sig. Caio di reintegrarlo nel possesso del locale cantina e nella successiva fase della cognizione piena, previa conferma dell'interdetto possessorio, condannasse il resistente al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali.

Si costituiva in giudizio il Sig. Caio, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto improcedibile, inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, negando l'esistenza di un legittimo possesso e di alcuna relazione di fatto con la cosa, tanto da potersi sostenere perpetrato uno spoglio, atteso che la predetta cantina risultava da anni abbandonata ed inutilizzata, ossia in condizioni tali da rendere altamente inverosimile, se non impossibile, una recente relazione di fatto con la cosa. Quindi, in ossequio al disposto di cui all'art. 1144 cod. civ., asseriva che alcun possesso che meritasse giuridica tutela poteva dirsi validamente acquisito dal Sig. Tizio.

A seguito della fase interdittale il G.I. respingeva il ricorso e disponeva per il prosieguo del giudizio che, in effetti, proseguiva nel merito con l'escussione di tutti i testimoni sia di parte ricorrente che resistente, e all'udienza del 19/11/2009 il G.I. introitava la causa a sentenza, previa precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

3. Udienza del 02/12/2009 – Tribunale di Salerno - dott. De Marco - 2654/2007 R.G.

La società Alfa citava in giudizio la società Beta al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un allagamento dei propri locali commerciali causato da infiltrazioni d'acqua. Ed invero, in data 13/09/2005 si verificava l'allagamento dei locali commerciali della società Alfa per effetto della caduta di acqua dal solaio che si propagava sulle pareti e si depositava sul pavimento e sulle merci ivi stipate. A seguito di tale evento, intervenivano sul posto i Vigili Urbani, i Vigili del fuoco e gli operatori dell'azienda Salerno Sistemi S.p.a., i quali accertavano la copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dal soffitto, in corrispondenza degli esercizi commerciali ubicati al piano superiore,

individuandone la causa nella imperfetta tenuta della rete idrica interna dei richiamati immobili condotti in locazione della società Beta.

Il fenomeno arrecava all'esponente gravi pregiudizi in quanto l'acqua, oltre a cagionare ingenti danni al soffitto ed alle pareti dell'immobile, provocava il corto circuito dell'impianto elettrico e danneggiava irrimediabilmente gli elettrodomestici in vendita. La società Alfa, quindi, chiedeva una giudiziale declaratoria di responsabilità della società Beta per le infiltrazioni verificatesi addì 13/09/2005 ed altresì la condanna di quest'ultima al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di €. 30.000,00.

La società Beta, si costituiva in giudizio e, deducendo che la manutenzione e la cura delle condotte idriche interne di un immobile spettano al proprietario dell'immobile e non al conduttore, chiedeva al G.I. di essere autorizzata a chiamare in causa la proprietaria dell'immobile.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio a seguito della costituzione in giudizio anche della proprietaria, Sig.ra Gaia e successivamente ammessi i mezzi istruttori richiesti dalla parti, all'udienza del 02/12/2009 parte attrice provvedeva ad esibire e depositare regolare atto di intimazione di testimoni e ne chiedeva la contestuale escussione. Venivano sentiti i Sigg.ri Tizio e Lucio i quali confermavano l'intervenuto allagamento e chiarivano la dinamica dell'evento dannoso.

Il Giudice, stante l'assenza del teste Sig. Sempronio per motivi di salute, così come evincibile da regolare certificato medico fatto pervenire in cancelleria, rinviava la causa all'udienza del 20/05/2010 in prosieguo prova.

4. Udienza del 16/12/2009 – Tribunale di Salerno - dott. Ricciardi - 8287/2005 R.G.

Con ricorso depositato addì 22/11/20, la Sig.ra Mevia chiedeva la separazione giudiziale dal marito, Sig. Sempronio, con addebito a carico di quest'ultimo a cagione di una relazione adulterina da questi intrattenuta e sfociata nella nascita di un altro figlio e nel conseguente abbandono del tetto coniugale con violazione dell'obbligo di mantenimento di moglie e figlia.

A sua volta il Sig. Sempronio, con ricorso depositato in pari data, chiedeva la separazione dalla moglie con addebito a carico di quest'ultima, a cagione del suo rifiuto ad intrattenere per lungo tempo rapporti affettivi e sessuali tale da condurre ad una profonda crisi del rapporto coniugale, già definitivamente minato nel momento dell'instaurazione di altro rapporto sentimentale.

All'udienza presidenziale, riuniti i procedimenti, i coniugi venivano sentiti dal Presidente del Tribunale il quale, constatato il fallimento del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti rinviando le parti innanzi il Giudice Istruttore.

All'udienza del 16/12/2009, quindi, a seguito dell'espletamento della fase istruttoria, le parti rassegnavano le proprie conclusioni riportandosi ai propri ricorsi introduttivi e chiedevano al Giudice di trattenerne la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

5. Udiienza del 14/01/2010 – Giudice di Pace di Salerno - dott. Vingiani - 806/2009 R.G.

La Sig.ra Mevia, con atto di citazione del 14/11/2008 innanzi al Giudice di Pace di Salerno conveniva in giudizio la società Alfa presso il cui punto vendita aveva acquistato un televisore lamentandone un danneggiamento e un malfunzionamento, chiedendo che venisse pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione in suo favore del prezzo versato.

In data 02/03/2009, con comparsa di costituzione la società Alfa si costituiva in giudizio preliminarmente impugnando l'atto introduttivo e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della società costruttrice dell'apparecchio televisivo, al fine di essere manlevata in caso di sua soccombenza.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio, le parti all'udienza del 14/01/2010, riportandosi a quanto affermato nei propri scritti difensivi ed opponendosi a quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiedevano rinviarsi la causa ai sensi dell'art. 320 cod. proc. civ. al fine di articolare propria attività istruttoria.

Il. G.I., preso atto di tale richiesta, rinviava la causa all'udienza del 29/05/2010.

6. Udienza del 14/01/2010 - Giudice di Pace di Salerno - dott. Coppola - 7792/2009 R.G.

Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 depositato in data 24/09/2009 la Sig.ra Sempronia si opponeva alla sanzione amministrativa giusto verbale di accertamento n° 292429/2009/P Prot. n° 47943/2009 redatto da un ausiliare del traffico e contestato dalla Polizia Municipale di Salerno con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 7/1f-14 C.d.S. in quanto, in data 09/04/2009 alle ore 10,35 in via Carella, "*sostava senza porre in funzione il dispositivo di controllo a pagamento e non esponeva nessuna autorizzazione*" con applicazione di sanzione pecuniaria pari ad €. 51,00.

Conseguentemente, chiedeva quindi al Giudice di Pace adito di dichiarare la nullità del richiamato verbale di accertamento perché redatto in palese violazione delle norme di legge.

Il Giudice di Pace con proprio decreto, fissava l'udienza di comparizione delle parti dinnanzi a sé per il giorno 14/01/2010 onerando l'ente resistente a depositare dieci giorni prima della data dell'udienza la documentazione tutta inerente la violazione contestata. Alla detta udienza il Comune di Salerno si costituiva in giudizio depositando propria comparsa di costituzione e risposta, mentre agli atti di causa risultava ritualmente depositato dagli agenti accertatori la copia conforme del Verbale notificato al trasgressore. Le parti si riportavano ognuno ai propri atti e alla proprie difese, impugnando quelle avverse e il G.I. si riservava la lettura del dispositivo a fine udienza.

7. Udienza del 08/04/2010 – Tribunale di Salerno - dott. De Marco - 7582/2008 R.G.

Con atto di citazione notificato addì 21 luglio 2008 la società Alfa premettendo di aver acquistato dalla società Beta prodotti elettronici a marchio Amstrad rilevatisi difettosi, la conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Salerno al fine di veder dichiarato risolto il contratto di somministrazione intervenuto tra le parti e liberare la società attrice dall'obbligo di versare il corrispettivo delle merci. Chiedeva, inoltre, la condanna della società Beta al risarcimento dei danni patiti e patendi dall'attrice per il lucro cessante derivante dalla mancata vendita delle merci oltre il danno emergente per le ripercussioni negative sull'immagine commerciale da quantificarsi in corso di

causa.

La società Beta si costituiva in giudizio contestando ogni quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto e proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale con cui chiedeva alla società Alfa il pagamento della somma di €.9.754,28 quale prezzo delle merci fornite.

Instauratosi il contraddittorio ed accolte le richieste istruttorie formulate dalle parti, il Giudice all'udienza del 08/04/2010 procedeva all'escussione dei testimoni regolarmente citati e presenti in aula.

Stante l' assenza di uno dei testi di parte attrice, la causa veniva rinviata per prosieguo prova all'udienza del 08/04/2010.

8. Udienza del 23/04/2010 – Tribunale di Salerno - dott. Scarpa - 9761/2008 R.G.

Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri Tizio e Caia chiamavano in giudizio innanzi il Tribunale di Salerno il Sig. Sempronio unitamente agli altri condomini del Condominio Alfa per sentir accertare e dichiarare l'errore e il vizio di cui erano affette le tabelle millesimali in uso e vigenti nel Condominio fin dal 1 gennaio 2002, con conseguente loro correzione e ordine all'Amministratore pro-tempore di procedere alla loro applicazione così come corrette e determinate dal Tribunale.

Il Sig. Sempronio si costituiva in giudizio ed asseriva che il Condominio Alfa è dotato di tabelle millesimali rese giudizialmente a seguito di domanda proposta da alcuni condomini e che quindi, essendo state le stesse formate giudizialmente, l'eventuale errore poteva essere corretto solo in sede di impugnazione della detta sentenza, costituendo il giudicato un fatto ostativo alla contestazione successiva.

All'udienza di prima comparizione della parti – 23/04/2010 – il G.I. dott. Scarpa rilevava un difetto di notifica ad uno dei 10 Condomini e, attesa l'impossibilità di instaurare un valido contraddittorio, rinviava la causa all'udienza del 07/02/2011 onerando l'attore della relativa rinotifica dell'atto introduttivo al detto convenuto.

9. Udienza del 09/06/2010 – Tribunale di Salerno - dott. Di Stasi - 4522/2004 R.G.

La Sig.ra Tizia citava in giudizio il Sig. Caio al fine di sentir dichiarata la responsabilità civile ex art. 2052 cod. civ. e la conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti per le lesioni fisiche riportate a seguito di una violenta aggressione subita dal cane di razza pitt-bull di proprietà dello stesso convenuto. Ed invero, in data 02/09/2003 l'attrice, quale educatrice-istruttrice cinofila, si era recata presso l'abitazione del Sig. Caio per valutare l'opportunità di sottoporre il cane di razza pitt-bull ad un programma di addestramento e nell'occasione il cane, non legato ed al fianco del suo padrone, inizialmente dimostratosi docile e mansueto, improvvisamente e senza alcun segno prevedibile di aggressività, si era avventato contro l'attrice azzannandole il volto ed il braccio sinistro.

In risposta a tale atto di citazione, il Sig. Caio si costituiva in giudizio impugnando la domanda attorea e attribuendo alla stessa attrice la responsabilità dell'aggressione per aver l'educatrice mostrato al cane un wurstel stringendolo tra le mani all'altezza della bocca che l'animale aveva tentato quindi di azzannare, aggredendola.

Introdotta il giudizio e costituite regolarmente la parti, il giudizio proseguiva con l'escussione dei testi sia di parte attorea che di parte convenuta e, all'udienza del **09/06/2010**, il G.I. dott. Di Stasi, nominava quale C.T.U. il dott. Tiberio al fine di verificare e quantificare le lesioni fisiche riportate dalla Sig.ra Tizia a seguito dell'evento lesivo lamentato, rinviando alla successiva udienza per il conferimento dell'incarico e mandando alla cancelleria per le comunicazioni al consulente nominato.

10. Udienza del 16/06/2010 -Tribunale di Nocera Inferiore - dott. Crespi - 2938/08 R.G.

Con atto di citazione notificato addì 14/05/2008 il Sig. Tizio, dopo essersi consensualmente separato dalla moglie, giusta sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n°1029/04 depositata il 01/10/2004 e passata in giudicato, adiva nuovamente il Tribunale di Nocera Inferiore al fine di procedere alla divisione giudiziale dell'immobile acquistato da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio ed entrato in comunione dei beni.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio con la costituzione in giudizio di parte

convenuta, all'udienza del 16/06/2010 le parti chiedevano al Giudice l'ammissione dei mezzi istruttori così come ritualmente articolati in proprie memorie difensive ex art. 183, VI comma, c.p.c., depositate entro i termini all'uopo previamente concessi all'udienza di prima di comparizione. Il G.I. riservava la propria decisione in merito.

ATTI PROCESSUALI

1-RICORSO EX ART. 2 L. 24/03/2001 N° 89

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

RICORSO EX ART. 2 L. 24/03/2001 N° 89

PER: La società **ALFA S.R.L.**, con sede in Salerno alla via Monte Magno n° 28, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Tizio, P.I.:00378760658, difesa e rappresentata dall'avv. G. A., giusta procura generale alle liti per Notar Pasquale De Vita Rep. n°28956 del 20/02/95 (all. 1), entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. C. S., in Napoli alla via Grandi Orefici n°38;

CONTRO: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, per la carica domiciliato ex lege in Napoli alla via Armando Diaz n° 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

A seguito di ricorso depositato il 01/06/2000, la società ALFA S.R.L. otteneva dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n°1054/2000 (all.2) nei confronti del sig. Sempronio, titolare dell'omonima ditta, con cui intimava il pagamento della somma di £.9.998.180 (oggi €5.163,63), oltre interessi, quale corrispettivo dovuto per la vendita di elettrodomestici.

L'ingiunto, con successivo atto di citazione notificato in data 26/07/2000 (all.3), proponeva opposizione eccependo la inesistenza del credito e disconoscendo formalmente le firme apposte in calce alle fatture accompagnatorie.

La società ALFA S.R.L. si costituiva in giudizio (all.4) e, stante le contestazioni mosse dall'attore, chiedeva al Giudice l'autorizzazione a chiamare in causa la società la TRASAL s.c.r.l., con sede in Salerno alla via Gelsi Rossi n° 23, cui era stato affidato il trasporto delle merci in questione (all.ti 5-6).

Il giudizio, rubricato al n° 2482/2000 R.G., veniva assegnato al G.I. dott.ssa Lucia Tomay e presenta la seguente vicenda processuale (all.7) :

- alla prima udienza di comparizione del 28/02/2001, l'avv. G.A., procuratore della società ALFA S.R.L., rilevava la mancata notifica dell'atto di chiamata in causa del

terzo, società cooperativa TRA-SAL s.c.r.l., atteso il trasferimento della stessa e, pertanto, chiedeva un differimento dell'udienza che, quindi, veniva rinviata al 16/05/2001 ;

- la causa subiva un rinvio d'ufficio, dal 16/05/2001 al 28/11/2001 ;

- il 28/11/2001, si costituiva la società TRA-SAL s.c.r.l. a mezzo dell'avv. N. S. e i procuratori delle parti chiedevano che venisse fissata l'udienza di trattazione. Il G.I. rinviava la causa al 06/06/2002 concedendo termine per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio ;

- all'udienza del 06/06/2002, il procuratore della società Alfa chiedeva al Giudice la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non risultando l'opposizione proposta fondata su idonea prova scritta. Il Giudice, sciogliendo la riserva all'uopo assunta e avendo riguardo del disconoscimento operato dall'opponente delle firme apposte in calce alle fatture allegare al ricorso, la denegava e rinviava all'udienza del 20/02/2003;

- il 20/02/2003 i procuratori delle parti invocavano la concessione dei termini per l'articolazione delle istanze istruttorie e il G.I. rinviava all'udienza del 18/09/2003 per i provvedimenti di cui all'art. 184 c.p.c., concedendo i termini richiesti ;

- all'udienza del 18/09/2003, i procuratori delle parti chiedevano ammettersi i mezzi istruttori, così come articolati nelle proprie memorie difensive e di replica. Il G.I. accoglieva le richieste in propria ordinanza pronunciata fuori udienza e depositata in data 22/09/2003, rinviando al 11/03/2004;

- all'udienza del 11/03/2004 venivano escussi i testimoni e il G.I. rinviava al 14/07/2005 per la precisazione delle conclusioni ;

- la causa subiva, quindi, due rinvii d'ufficio, dal 14/07/2005 al 29/06/2006 e da questa al 22/02/2007;

- a questo punto, il Giudice rinviava più volte la causa sempre per la precisazione delle conclusioni dal 22/02/2007 al 11/10/2007, da questa al 02/07/2008 e dal 02/07/2008 al 08/04/2009;

- all'udienza del 08/04/2009, come detto già pronta per le conclusioni, l'avv. N. S., procuratore della società TRA-SAL s.c.r.l. faceva rilevare che la sua assistita era stata

dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 15/2008. Il Giudicante, prendendo atto di tale circostanza, dichiarava l'interruzione del procedimento così come previsto dall'art. 300 c.p.c.

Allo stato il procedimento risulta riassunto ad istanza dal Sig. Sempronio, sebbene non siano ancora pervenute alle altre parti costituite le rituali comunicazioni.

Il lungo protrarsi del giudizio di primo grado, funestato da innumerevoli ed ingiustificati rinvii non imputabili alla società ALFA S.R.L., in uno al notevole lasso di tempo intercorso tra la data in cui le parti chiedevano al Giudice che la causa venisse trattenuta in decisione e la data in cui lo stesso dichiarava l'interruzione del procedimento per l'intervenuto fallimento della società TRA-SAL s.c.r.l., ha comportato danni irreparabili per la società ricorrente. Quest'ultima, infatti, a distanza di dieci anni non è ancora nelle condizioni di recuperare il credito vantato né -ictu oculi- potrà in futuro farlo, atteso che l'intervenuto fallimento non consentirà alcun indennizzo neanche (purtroppo) di natura fiscale poichè la mancanza di un idoneo titolo esecutivo che accerti il credito precluderà anche la possibilità di proporre una domanda di insinuazione al passivo fallimentare. Ciò dimostra con evidenza l'effettivo danno patrimoniale subito dalla società ALFA, derivante dall'irragionevole durata del processo iniziato in data 27/07/2000 ed interrotto senza decisione in data 8/04/2009. Tale circostanza è indicativa, inoltre, del danno non patrimoniale subito dalla medesima società, avendo la Corte di Cassazione precisato che il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo: sicchè, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, secondo le norme della legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato positivamente subito dal ricorrente (Cass.,sez. I, 16/04/2006, n. 8714). Acclarato che è risultato ampiamente superato il tempo ragionevole (tre anni circa) di durata del processo di primo grado, va dichiarata la responsabilità dello Stato Italiano in ordine alla violazione dell'art. 6, par.1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo .

La società ALFA S.R.L., infatti, avendo affidato alla Giustizia Italiana il compito di tutelare il proprio diritto ad ottenere il pagamento delle somme ad essa dovute, aveva diritto ad una pronunzia puntuale sulle proprie rivendicazioni, che facesse definitivamente luce sulla vicenda *sub judice*, a prescindere dalle ragioni di fondatezza o infondatezza della pretesa fatta valere. È tale violazione, fortemente lesiva dei suoi diritti patrimoniali e morali, che merita adeguata riparazione e che ha determinato, inevitabilmente, la cogente delusione discendente dalla denegata giustizia di cui è stata vittima. Il protrarsi del processo aldilà della sua durata fisiologica, infatti, oltre ad avere fortemente vanificato le speranze della società ALFA S.R.L. di ottenere una pronunzia che, in qualche modo, le potesse rendere giustizia per l'inadempimento subito, l'ha completamente sfiduciata verso le Istituzioni dello Stato Italiano.

Tanto esposto, il sottoscritto procuratore, nella qualità

CONCLUDE

affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, fissata l'udienza di discussione della causa, voglia:

- A) accertare e dichiarare la violazione da parte dello Stato Italiano del diritto garantito dall'art. 6, par.1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, essendo il processo iniziato in data 26/07/2000 ed interrotto in data 8/04/2009, con palese violazione del "termine ragionevole" del processo;
- B) condannare il Ministro della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, al risarcimento sia del danno patrimoniale subito dalla società ALFA S.R.L. per la mancata realizzazione del proprio credito, da liquidarsi in €5.163,63 oltre accessori come per legge, sia del danno morale patito dalla medesima, per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, da liquidarsi nella misura (auspicata esemplare) ritenuta di giustizia.

In applicazione della L.23/12/1999 n° 488 e succ. mod. si dichiara che il presente procedimento non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

Con condanna alle spese, diritti e onorari di lite.

Si allega la seguente documentazione :

- 1) Procura generale alle liti per Notar Pasquale De Vita Rep. n°28956 del 20/02/95;

- 2) Decreto ingiuntivo n°1054/2000;
- 3) Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 26/07/2000;
- 4) Comparsa di costituzione e risposta;
- 5) Atto di chiamata in causa del terzo;
- 6) Comparsa di costrizione e risposta della società TRA-SAL;
- 7) Copia dei verbali di udienza del procedimento n° 2482/2000 R.G. .

Salvis Juribus.

Salerno – Napoli, 26 gennaio 2010.

avv. G.A.

2- ATTO DI CITAZIONE

GIUDICE DI PACE DI SALERNO

ATTO DI CITAZIONE

Il Sig. **CAIO**, titolare della ditta **ALFA**, con sede in Salerno, alla via Carmine n° 21, P. Iva 0342497897, elettivamente domiciliato in Oliveto Citra (SA) alla via Roma n° 33 presso lo studio dell'avv. G.A., che lo difende e rappresenta in virtù di mandato a margine del presente atto,

PREMESSO CHE

A- l'istante svolge per la città di Salerno e provincia attività di centro di assistenza tecnica per gli elettrodomestici (lavastoviglie, piani cottura forni cucine, frigoriferi, lavatrici, televisori, condizionatori) prodotti dalla Beta S.r.l., in virtù di regolari contratti di appalto di servizi (all.ti 1- 6);

B- a far data dal 31/08/09, lo svolgimento del servizio in parola è impedito a causa del blocco dei codici di accesso al sito informatico. Difatti, per poter procedere al disbrigo degli interventi di garanzia è necessario dapprima “aprire una scheda”, attività possibile unicamente censendo cliente e prodotto in via telematica al portale aziendale della Beta s.r.l., per poi eseguire la riparazione ;

C- l'esponente, atteso il perdurare del grave disservizio, ha provveduto, invano, a farne da subito denuncia alla società, odierna convenuta e, da ultimo, mediante raccomandata a/r n° 13595343821 del 16/11/2009, ha intimato alla stessa - quale termine essenziale ed

improrogabile - giorni sette per porre in essere ogni quanto necessario al fine di consentire l'espletamento del servizio di assistenza tecnica in esecuzione degli obblighi contrattuali assunti, preannunciando in mancanza, il ricorso alle vie legali (all. 7);

D- ad oggi, anche tale istanza è rimasta inevasa e, persistendo la condotta omissiva della società convenuta, la ditta ALFA è esposta quotidianamente alle veementi lamentele dei consumatori ed alle numerose iniziative legali cui gli stessi hanno fatto ricorso, con evidente paralisi dell'attività lavorativa del centro di assistenza e conseguente danno anche all'immagine;

E- dai fatti sopra esposti emerge con evidenza il grave inadempimento contrattuale della società appaltante e il conseguente interesse del Sig. CAIO ad invocare la risoluzione del contratto richiedendo, nel contempo, il risarcimento dei danni patiti per gli interventi di riparazione rimasti in sospeso dal 31/08/09, oltre che per quelli che avrebbe potuto svolgere dalla suindicata data sino ad oggi ed, infine, per i danni all'immagine subiti per l'impossibilità di eseguire il servizio di assistenza tecnica con conseguente perdita di clientela.

Tanto premesso, l'istante, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CITA

la società **BETA S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Montano Lucino (CO) alla via Manzoni n° 15 (P.IVA: 13371960157), a comparire innanzi al Giudice di Pace di Salerno all'udienza del **16 aprile 2010**, ore e locali di rito con prosieguo, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni :

- 1) dichiarare il grave inadempimento della convenuta con conseguente pronuncia di risoluzione in suo danno dei contratti intervenuti tra le parti e, per l'effetto,
- 2) condannare la società convenuta al risarcimento dei danni tutti patiti da parte attrice, da quantificarsi in corso di causa a seguito di espletanda attività istruttoria e, comunque, il tutto entro i limiti di competenza del Giudice adito, con espressa rinuncia all'esuberato.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario in sentenza esecutiva come per legge.

Con invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge, con espresso avviso che in mancanza si procederà in contumacia.

Con riserva di articolare attività istruttoria ai sensi dell'art. 320 c.p.c. .

Ai sensi dell'art.9 L.488/99 e succ. mod. si dichiara che la presente controversia è di valori pari ad €5.000,00.

Le comunicazioni e/o avvisi di Cancelleria potranno essere inviati mediante fax al n° **089 251174**, abilitato alla ricezione presso lo studio del sottoscritto avvocato o mediante posta elettronica all'indirizzo: ***ga@tiscali.it***.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) contratto di appalto per lavastoviglie del 17/09/2008;
- 2) contratto di appalto per piani cottura forni e cucine del 22/02/2007;
- 3) contratto di appalto per frigoriferi del 10/06/2003;
- 4) contratto di appalto per lavatrici del 10/11/2003;
- 5) contratto di appalto per televisori del 27/05/2002;
- 6) contratto di appalto per condizionatori del 10/06/2003;
- 7) raccomandata a/r n° 13595343821 del 16 novembre 2009.

Salvis Juribus.

Salerno, 28 gennaio 2010.

avv. G.A.

3-RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C.

TRIBUNALE DI SALERNO

RICORSO EX ART.702 bis C.P.C.

PER: il Sig. **SEMPRONIO**, nato a Salerno il 28/05/1950 ed ivi residente alla via Diego Taiani n° 42, C.F.: XXXX, elettivamente domiciliato in Oliveto Citra (SA) alla via Roma n° 33 presso lo studio dell'avv. R. R., che lo difende e rappresenta in virtù di mandato a margine del presente atto;

CONTRO: la Sig.ra **CAIA** nata a Salerno il 10/09/1958 e residente in San Cipriano Picentino, alla via Zante n° 5, C.F.: YYYY,

PREMESSO CHE

- in data 07/02/2008 il Sig. SEMPRONIO e la Sig.ra CAIA, convenivano - innanzi al Notaio Iannone con studio in Napoli alla piazza Sedile di Porto n° 5 - la costituzione di una società a responsabilità limitata sotto la denominazione “Gamma S.r.l.” con capitale sociale fissato in €.10.000,00 e suddiviso in due quote, di cui una pari al 51% sottoscritta dal socio CAIA e l'altra pari al 49% sottoscritta dal socio SEMPRONIO;
- al di fuori di tale rapporto societario, ma in ogni caso in virtù di stretti rapporti personali tra essi intercorrenti, il Sig. SEMPRONIO su richiesta della Sig.ra CAIA, le concedeva - per sue necessità personali - una somma di denaro a titolo di mutuo per un importo pari ad €.14.500,00 mediante n° 3 assegni bancari tratti su UBI Banca Carime: n° 00000000-1 di €.8.000,00 del 25/01/2008, n° 11111111-07 di €.3.000,00 del 29/01/2008 ed il n° 22222222-09 di €.3.500,00 del 06/03/2008 (all.ti 1-3);
- attesa la mancata restituzione ed il notevole lasso di tempo decorso, l'istante ha manifestato, più volte, alla Sig.ra CAIA la propria volontà di ottenere la somma mutuata oltre gli interessi ex lege previsti, dapprima personalmente e da ultimo mediante raccomandata a.r. del 23/02/2010 a firma dello scrivente avvocato (all. 4);
- ad oggi, non avendo tale richiesta avuto seguito alcuno e persistendo la condotta omissiva della Sig.ra Marino, emerge con evidenza l'interesse dell'attore di rientrare nella disponibilità della somma concessa.

Tanto premesso, il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti ex art. 702 bis c.p.c., atteso che la causa richiede un'istruzione sommaria, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- accertare l'avvenuto inadempimento dell'obbligo alla restituzione della somma prestata in capo alla Sig.ra CAIA, nascente dal contratto di mutuo e per l'effetto
- condannare la convenuta al pagamento della somma mutuata, per un importo pari ad €.14.500,00 oltre interessi *ex lege* previsti dall'art. 1815 c.c..

Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario in sentenza esecutiva come per legge.

Con invito a costituirsi nei modi di cui all'art. 702 bis c.p.c. e con avvertenza che la costituzione oltre il termine fissato dal Giudice designato importerà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia.

Con riserva di ulteriormente dedurre e di articolare eventuale attività istruttoria a seguito della costituzione di parte resistente.

Ai sensi dell'art.9 L.488/99 e succ. mod. si dichiara che la presente controversia è di valore pari ad €.14.500,00.

Le comunicazioni e/o avvisi di Cancelleria potranno essere inviati mediante fax al n° **089 251174**, abilitato alla ricezione presso lo studio del sottoscritto avvocato o mediante posta elettronica all'indirizzo: ***rr@tiscali.it***.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) assegno bancario di €.8.000,00 tratto su UBI Banca Carime;
- 2) assegno bancario di €. 3.000,00 tratto su UBI Banca Carime; assegno bancario di €3.500,00 tratto su UBI Banca Carime;
- 3) assegno bancario di €3.500,00 tratto su UBI Banca Carime;
- 4) raccomandata a/r del 23/02/2010.

Salvis juribus.

Salerno, 10 maggio 2010.

avv. R. R.

4-COMPARSA CONCLUSIONALE

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

COMPARSA CONCLUSIONALE

PER: la società **ALFA s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. F.F. del Foro di Salerno;

CONTRO: l'avv. **CATONE** rappresentato e difeso da se stesso.

G.I.: Dott.ssa Troisi - Udienza del 21/04/2010

Con atto di citazione notificato in data 19/11/2008 la società ALFA S.r.l., a mezzo dei suoi procuratori, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°1600/08 - R.G.

n°2457/08 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore addì 09/09/2008, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 5.416,16, oltre interessi legali e spese del procedimento, in favore dell'avv. CATONE, quale corrispettivo dovuto per la prestazione professionale svolta dallo stesso in esecuzione dell'incarico ricevuto dal Sig. Caio e per il quale – ai sensi dell'art. 68 R.D.L. 27/11/1933 n° 1578 - la società ALFA S.r.l. era da considerarsi solidalmente obbligata in virtù di un'addotta transazione intervenuta - a sua insaputa - tra le parti.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l'opposto avvocato che, considerando infondata l'opposizione, ne richiedeva l'integrale rigetto.

All'udienza del 21/04/2010 il G.I., ritenendo la causa matura per la decisione, la introitava a sentenza con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

A tanto adempiono gli scriventi procuratori nell'interesse dell'opponente società ALFA S.r.l. riportandosi al proprio atto introduttivo e reiterando istanza di accoglimento dell'opposizione così come proposta per la palese illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall'avv. CATONE, attesa l'irriferevolezza dell'obbligazione di pagamento delle sue spettanze professionali in capo alla società opponente.

Preliminarmente giova eccepire, nuovamente, come il riferito credito sia prescritto risultando decorso il relativo termine di legge.

Nel merito, senza rinunciare all'antesposta eccezione, non può sottacersi come dalla disamina della vicenda così come evolutasi non sia rinvenibile alcuna delle connotazioni tipiche di cui all'art. 68 r.d. l. 27/11/1933 n° 1578 (Legge Professionale) tale da giustificare il ricorso alla cd. *solidarietà passiva*.

Tale norma pone una chiara deroga al principio generale fissato dall'art. 1372 cod. civ., in base al quale il contratto ha forza di legge tra le parti, ma non produce alcun effetto nei confronti dei terzi e, pertanto, il legale può rivolgersi esclusivamente al proprio cliente per ottenere il pagamento del compenso, atteso che il relativo credito sorge dal contratto d'opera intellettuale conferito con il mandato. Trattandosi di deroga introdotta con norma di diritto singolare, se ne impone una stretta interpretazione (Cass. n° 544/2002, 1278/2000). La nozione di transazione della lite, cui l'art. 68 cit. L.P.

fa riferimento, deve essere ricondotta nello schema tipico del negozio posto in essere nelle prescritte forme e sulla base delle reciproche concessioni e non considerata nella più ampia accezione di ogni intesa che abbia l'effetto di estinguere la controversia senza l'intervento del Giudice, anche se priva dei requisiti di forma e di contenuto del contratto disciplinato dagli artt. 1965 e ss. cod. civ. (Cass. n° 18343 del 13/09/2004).

E' di palmare evidenza come nel caso *de quo* la riferita lite si sia conclusa con una sostanziale remissione del debito e non in forza di una transazione.

Difatti, dalla lettura del verbale di conciliazione, a prescindere dalla denominazione data dalle parti al negozio tra esse intercorso, l'On.le Giudicante – tenuto conto dell'interpretazione letterale risultante dalle espressioni usate e dalle intenzioni delle parti - potrà evincere:

a) la rinuncia unilaterale operata dal Sig. Caio a tutte le pretese creditorie avanzate nei confronti della società ALFA S.r.l., una volta resosi conto della loro infondatezza a seguito delle risultanze di una Consulenza Sindacale operata da un consulente di sua fiducia;

b) la mancanza della reciprocità delle concessioni quale elemento distintivo e fondante la fattispecie tipica prevista dall'art. 1965 cod. civ., atteso che la società ALFA si limita, semplicemente, a prendere atto della intervenuta rinuncia senza alcunché concedere. Infatti e per mera completezza, si sottolinea che non può attribuirsi il carattere di reciprocità all'elargizione di una somma di denaro effettuata dalla società opponente, essendo espressamente dichiarato il mero intento di liberalità, non posto in alcuna correlazione con l'altrui rinuncia.

Alla luce di tali considerazioni, venendo meno il presupposto per l'applicazione dell'art. 68 cit. L.P., giustificativo della cd. *solidarietà passiva*, emerge l'infondatezza della pretesa avanzata dall'opposto, poiché l'obbligo di pagare il compenso dell'avvocato grava, nel caso de quo, esclusivamente sul soggetto che lo ha officiato.

Tanto esposto, la società ALFA, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata nel riportarsi a quanto innanzi dedotto ed eccepito, così conclude:

Voglia l'Onorevole Tribunale adito, reietta ogni avversa eccezione e deduzione:

A- accogliere la opposizione proposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n°

1600/08 - R.G. n°2457/08 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore addì 09/09/2008, depositato in data 25/09/2008 e notificato all'esponente in data 15/10/2008;

B- condannarsi parte opposta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa. Salerno-Nocera Inferiore, 14 giugno 2010.

avv. F. F.

5. RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE

TRIBUNALE DI TIVOLI

RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI

I Signori **TIZIO**, nato a Salerno il 24/01/1970 e residente in Salerno alla via Aldo Moro n°168, C.F. XXXX e **MEVIA**, nata a Salerno il 18/04/1975 e residente in Formello (RM) alla via Delle Terre di Bettona n° 8, C.F. YYYYYY, rappresentati e difesi, per mandato a margine del presente atto, dall'avv. S.M. del Foro di Salerno, con studio in Oliveto Citra (SA) ALLA VIA Roma n° 33,

PREMESSO

- che in data 26/04/2006 essi coniugi contraevano matrimonio concordatario in Salerno (atto n°44 p.II s.A anno 2006), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni e fissando la dimora conugale in Formello (RM) alla via Delle Terre di Bettona, 8 ;
- che dall'unione non sono nati figli;
- che, purtroppo, il coniugio non si è rivelato felice, risultando i coniugi assolutamente incompatibili caratterialmente, palesando reciproche incomprensioni tali da rendere infruttuosi i tentativi operati al fine di ricostruire una comunione spirituale e materiale;
- che i coniugi sono economicamente indipendenti, godendo ciascuno di un proprio reddito personale, non avendo alcun immobile di proprietà comune e né altre cointeressenze di natura patrimoniale avendo gli stessi provveduto alla divisione di mobili ed arredi;
- che i ricorrenti, di comune accordo, sono giunti nella determinazione di separarsi alle seguenti condizioni:
 - A) I coniugi vivranno separatamente, con obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
 - B) per l'eventualità di viaggi di piacere o di salute all'estero, sin da questo momento, i

coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del relativo passaporto;

C) la casa coniugale, condotta in locazione dai coniugi in costanza di matrimonio, resterà nella esclusiva disponibilità della Sig.ra MEVIA fino al 30/04/2010, con onere a carico del Sig. TIZIO del pagamento dei canoni mensili, oltre alle spese per le utenze domestiche;

D) l'automobile, Fiat Punto tg CM335BD, che risulta attualmente intestata alla società ALFA s.a.s., sarà intestata alla Sig.ra MEVIA a cura e spese del Sig. TIZIO ;

E) il pagamento delle rate relative al prestito garantito Fidelity, sottoscritto da entrambi e garantito dalla Sig.ra MEVIA, resterà interamente a carico del Sig. TIZIO;

F) per ogni quanto altro, i coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro i rapporti patrimoniali.

Tanto premesso i ricorrenti, a mezzo del sottoscritto procuratore

CHIEDONO

che l'On.le Tribunale di Tivoli, fissata l'udienza di comparizione degli istanti, omologhi in Camera di Consiglio la separazione consensuale di essi coniugi alle suesposte condizioni.

Si allegano i documenti di rito.

Salvis juribus.

Salerno-Tivoli, 22 marzo 2010.

avv. S.M.